



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE	Presidente
Gianfranco POSTAL	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 18 aprile 2017

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 1, 2 e 3 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 43 del 2016, con il quale sono, tra l'altro, esplicitate le attribuzioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, nel territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol, anche in materia di enti locali;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il Capo II della Legge provinciale di Trento 9 dicembre 2015, n. 18, recante "Disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio degli enti locali alle disposizioni in materia di armonizzazione recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011", come modificato dall'articolo 12 della L.P. del 6 maggio 2016, n. 7 e, da ultimo, dall'art. 9 della L.P. del 29 dicembre 2016, n. 20;

VISTA la deliberazione n. 1/2016/INPR di questa Sezione di controllo con la quale è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione n. 22 della Sezione delle Autonomie (SEZAUT/22/2016/INPR), concernente l'approvazione delle Linee guida e dei relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al rendiconto della gestione 2015, prevedendo, tra l'altro, che le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, possano apportare ai questionari integrazioni e modifiche che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale;

VISTA la deliberazione n. 24 della Sezione delle Autonomie (SEZAUT/24/2016/INPR) recante linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria

degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018;

VISTE le note n. 1587 di data 9 novembre 2016, n. 1617 di data 24 novembre 2016 e n. 2070 di data 20 dicembre 2016, con le quali la Sezione ha comunicato all'Organo di revisione ed ai Sindaci dei Comuni del Trentino i termini di scadenza per la compilazione e l'invio dei questionari al sistema SIQUEL relativi al bilancio di previsione 2016 e rendiconto 2015;

VISTI i solleciti inviati tramite sistema SIQUEL in data 3 gennaio 2017, 18 gennaio 2017 e 6 marzo 2017, con le quali la Sezione ha sollecitato l'Organo di revisione e i Comuni del Trentino alla compilazione ed all'invio dei predetti questionari, anche dopo la scadenza del termine inutilmente decorso, nonché apposita comunicazione inserita nella Sezione "Siquel-comunica", fissando l'ulteriore termine per l'invio del 16 marzo 2017;

DATO ATTO del perdurante inadempimento alla scadenza del termine del 16 marzo 2017 da parte dell'Organo di revisione, nonché del Sindaco del Comune di Vattaro con riferimento alla sua doverosa funzione sollecitatoria verso l'organo di revisione medesimo (cfr. art. 41 del D.P.G.R. del 28 maggio 1999, n. 4/L e successive modifiche);

VISTA l'ordinanza n. 4 di data 7 aprile 2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Massimo Agliocchi, ed esaminata la documentazione agli atti;

Ritenuto in fatto

L'Organo di revisione del Comune di Vattaro non ha inviato nei termini a questa Sezione regionale di controllo la relazione-questionario da predisporre ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ordine al rendiconto 2015.

Al fine di attivare il controllo previsto dall'art. 148-bis del TUEL (che, per l'appunto, richiama i commi 166 e ss. dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005; per l'applicazione di tali controlli anche agli enti locali del Trentino Alto Adige si vedano Corte costituzionale n. 39-40/2014, n. 80/2017 e il D.lgs. n. 43/2016), è stato inviato dalla Sezione, tramite sistema SIQUEL, un sollecito in data 6 marzo 2017 all'Organo di revisione affinché provvedesse all'adempimento di legge.

Inoltre, sempre in data 6 marzo 2017 è stata altresì pubblicata nella Sezione "Siquel-comunica" la seguente nota: "*Si avvisa che la mancata compilazione e trasmissione del Questionario Rendiconto 2015 e del Questionario Preventivo 2016, entro il 16 marzo 2017, sarà*

considerata inadempienza con conseguente deferimento alla Sezione regionale di controllo della sede di Trento”.

Con ordinanza n. 4 del 7 aprile 2017 il Presidente ha fissato l’odierna adunanza. L’ordinanza è stata comunicata a mezzo PEC all’Ente ed all’Organo di revisione con nota prot. 737 di data 7 aprile 2017.

Tuttavia, si dà atto che successivamente alla scadenza sopra evidenziata il questionario è pervenuto al sistema Siquel in data 21 marzo 2017.

Considerato in diritto

Il recente sviluppo legislativo ha evidenziato, sempre più chiaramente, il ruolo della Magistratura contabile quale garante imparziale della corretta gestione delle risorse pubbliche nell’interesse sia dei singoli enti territoriali, sia della comunità che compone la Repubblica (principi peraltro già affermati sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29/1995).

L’intervento legislativo più significativo, in materia di controllo sui documenti contabili degli enti locali, è certamente contenuto nell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, in base al quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (oggi dal pareggio di bilancio), dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Tali verifiche contabili della Corte dei conti rispecchiano l’esigenza dello Stato di adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea che impongono alla Repubblica il rispetto dei vincoli e del pareggio di bilancio (art. 81 Costituzione e L. n. 243/2012).

Pertanto, come statuito in più occasioni dalla Corte costituzionale (in particolare, per gli enti del Trentino Alto Adige, si vedano le sentenze n. 60/2013, n. 39-40 del 2014, n. 88/2014, nonché n. 80/2017) nessun ente costituente la Repubblica può sottrarsi agli obblighi fissati dal legislatore statale essendo gli stessi finalizzati ad assicurare, tra l’altro,

anche il rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.), del principio di parità di trattamento di tutti i cittadini (art. 3 Cost.), nonché degli equilibri di bilancio (art. 81 e art. 119 Cost.). In particolare, nella recentissima sentenza n. 80 del 2017, depositata il 13 aprile u.s., la Corte costituzionale ha nuovamente statuito che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite, e che, prima ancora che una conseguenza giuridica della modifica dell'articolo 117 della Costituzione per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Analogamente, in tema di controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti nei confronti degli enti locali, la Consulta ha ribadito che la disciplina e l'attribuzione di tali controlli riguarda l'intera platea degli enti locali ed è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

In tale ottica, i controlli della Corte dei conti non pregiudicano in alcun modo l'autonomia degli enti locali, ma, piuttosto, contribuiscono ad evidenziare la reale ed effettiva situazione finanziaria affinché gli amministratori possano assumere le opportune decisioni gestionali nell'interesse sia della comunità locale, sia dell'intera Repubblica.

È perciò necessario che l'Organo di revisione agisca in raccordo con la Sezione di controllo di questa Corte ed invii tempestivamente l'apposita relazione-questionario secondo le modalità previste dal ridetto art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005. Tale adempimento non costituisce una mera facoltà, bensì un preciso obbligo di legge la cui omissione deve considerarsi una grave irregolarità dei doveri d'ufficio gravanti sull'Organo di revisione in quanto, evidentemente, preclude alla Sezione regionale di questa Corte l'attivazione della funzione di controllo costituzionalmente riconosciuta.

Ciò posto, come rilevato in premessa, il termine per l'invio del questionario SIQUEL è decorso senza che l'Organo di revisione abbia trasmesso la relazione o giustificato l'inadempienza.

Va tuttavia dato atto che successivamente alla scadenza ultima fissata per il 16 marzo 2017 il questionario al rendiconto 2015 è stato inviato dall'Organo di revisione.

La Sezione prende atto dell'intervenuto invio del questionario in data 21 marzo 2017, non potendo, tuttavia, esimersi dal rilevare l'inadempienza ed indirizzando quindi apposita segnalazione al Consiglio comunale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol,
sede di Trento

ACCERTA

l'inadempimento, entro il termine prescritto, da parte dell'Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Vattaro, agli obblighi di compilazione ed invio dei questionari evidenziati in parte motiva, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ORDINA

la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, della presente deliberazione:

- al Presidente Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Vattaro;
- alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla Provincia autonoma di Trento ed al Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Vattaro.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 18 aprile 2017

Il Magistrato estensore
f.to Massimo AGLIOCCHI

Il Presidente
f.to Diodoro VALENTE

Depositata in segreteria il 19 aprile 2017

per Il Dirigente
f.to Marco Ulacco